

CHRONICA

Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations

Conferenza Accademica Internazionale

Roma, 24-25 maggio 2018

Nei giorni 24-25 maggio 2018 presso la Pontificia Università *Antonianum* di Roma si è tenuta la Conferenza Accademica Internazionale dal tema “La celebrazione del matrimonio per procura nel diritto interno delle Chiese e delle Organizzazioni religiose”. Organizzatori principali della Conferenza sono stati la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università *Antonianum* di Roma e la Facoltà di Teologia dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn, con la collaborazione della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università *Giovanni Paolo II* di Cracovia, della Facoltà di Diritto, Diritto Canonico e Amministrazione dell'Università Cattolica *Giovanni Paolo II* di Lublino e della Facoltà di Teologia dell'Università della Slesia di Katowice. Il patrocinio onorario della Conferenza è stato assunto dall'Arcivescovo Józef Górzyński, Metropolita di Varmia, come pure dalla prof. rev. Mary Melone fi, Rettrice della Pontificia Università *Antonianum* di Roma, dal prof. Ryszard Górecki, Rettore dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn, dal prof. rev. Wojciech Zyzak, Rettore della Pontificia Università *Giovanni Paolo II* e dal prof. Andrzej Kowalczyk, Rettore dell'Università della Slesia.

La celebrazione del matrimonio per procura nel diritto endogeno delle Comunità confessionali è un argomento che, malgrado riguardi il matrimonio e quindi un'istituzione di particolare importanza per la maggioranza delle Chiese e delle Organizzazioni religiose riconosciute

in Europa, finora non è stato oggetto di una riflessione accademica approfondita e, benché il *matrimonium per procura* nella realtà contemporanea non sia un fenomeno di massa, tuttavia la risposta alla domanda se in una determinata comunità religiosa esista la possibilità di celebrare un matrimonio per procura non è priva di significato, dal momento che riguarda un problema giuridico fondamentale che si presenta in molti ordinamenti normativi statali, specialmente in quei Paesi (come ad es. la Polonia) in cui si ammette la possibilità di celebrare il matrimonio confessionale con effetti civili.

Scopo principale della Conferenza era, dunque, quello di costituire un'Assemblea che favorisse lo scambio di opinioni sull'ammissibilità della celebrazione del matrimonio per procura a partire dal diritto interno delle Chiese e delle Organizzazioni religiose presenti in Europa e presentare, indirettamente, anche le soluzioni che in tale materia già esistono nelle diverse Comunità religiose e nei Paesi in cui esse sono presenti.

La Conferenza è stata aperta dal prof. rev. Zbigniew Suchecki, ofmconv della Pontificia Università *Antonianum* di Roma il quale, a nome degli organizzatori, ha dato il benvenuto ai partecipanti e agli ospiti; a nome delle autorità delle Università organizzatrici di tale evento accademico la parola è stata poi presa dalla prof. rev. Mary Melone fi, Rettrice della Pontificia Università *Antonianum* di Roma e dal prof. Ryszard Górecki, Rettore dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn. La lezione inaugurale sull'essenza del matrimonio e sulla sua importanza nel mondo contemporaneo è stata tenuta dal prof. rev. Jorge Enrique Horta Espinoza ofm, Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università *Antonianum* di Roma che, tra l'altro, ha detto: «Il titolo dell'incontro sottolinea la concretezza tematica dell'area di ricerca e discussione. Infatti, vagliando le diverse pendenze, non possiamo fare a meno di vedere come, a partire da questa tematica assai concreta, esse abbraccino problematiche che sono inerenti alla vita di diverse esperienze ecclesiali e religiose, nonché la prospettiva attuale del tema. Si tratta per certo di una fatica non indifferente per la scienza giuridico-canonica e, indubbiamente, per la vita stessa di tante famiglie. Afferma Papa Francesco nell'Esortazione Apostolica Post-Sinodale *Amoris laetitia*: "Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Sono innumerevoli le analisi che si sono fatte sul matrimonio e la famiglia, sulle loro difficoltà e sfide attuali. È sano prestare attenzione alla realtà

concreta, perché 'le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia', attraverso i quali 'la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia' " (n° 31). Che i canonisti si dedichino a curare la vita matrimoniale e familiare non è un segreto, come lo è anche l'obbligo di rispondere alla missione che è stata affidata loro per il bene della stessa società. Non si tratta, infatti, di aumentare il numero delle cause matrimoniali nei nostri Tribunali, ma dello sforzo realizzato nell'accompagnare lo sviluppo di questa istituzione fondamentale alla sua piena realizzazione e pienezza. Nelle parole del Papa, infatti, si scopre quella che è l'essenza della nostra missione: il bene della famiglia per il futuro del mondo e della Chiesa. La peculiarità dell'argomento principe di questo convegno, ovvero la celebrazione del matrimonio per procura, sebbene possa sembrare molto circoscritto, nella realtà multiculturale, multinazionale e plurireligiosa della storia che viviamo rappresenta una realtà presente e, al tempo stesso, una sfida pastorale e canonica alla quale non sempre siamo dovutamente preparati».

La Conferenza, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Chiese e delle Organizzazioni religiose italiane, spagnole, ucraine, francesi e polacche, è stata suddivisa in 5 sessioni.

La **sessione 1** è stata presieduta dal prof. rev. Zbigniew Suchecki ofmconv, mentre la prima relazione, dal titolo "La celebrazione del matrimonio per procura in Spagna. Prospettive civili-canoniche", è stata tenuta dal prof. rev. Francisco José Regordan ofm della Pontificia Università *Antonianum* di Roma e giudice del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna. Il relatore ha presentato le condizioni per la celebrazione dell'unione coniugale in Spagna indicando sia le premesse civili e giuridiche che quelle definite nel diritto canonico della Chiesa cattolica. Entrambi gli ordini giuridici ammettono la possibilità di celebrare il matrimonio per procura, ma nell'art. 1280 il Codice Civile Spagnolo premette che, per un certo genere di atto giuridico la procura debba essere concessa sotto forma di atto notarile, pena l'invalidità, e tale requisito riguarda proprio la procura generale per la celebrazione del matrimonio mediante un procuratore. Regordan ha anche sottolineato come, sebbene il tratto distintivo del diritto spagnolo sia rappresentato innanzitutto dalla sua varietà territoriale, tuttavia secondo il principio

comune i tribunali civili non prevedono in alcun modo l'ammissibilità della celebrazione del matrimonio in forma canonica.

Nell'intervento intitolato "La celebrazione del matrimonio nel diritto delle Chiese evangeliche polacche" il dott. Michał Hucal dell'Accademia Teologica Cristiana di Varsavia ha messo in luce come le Chiese evangeliche in Polonia, ossia quella evangelica-augustea, quella evangelica-riformata e quella evangelica-metodista, abbiano una comunione di fede di ampio respiro e, conseguentemente, anche sul piano teologico valutano in modo simile il matrimonio in prospettiva etica e sociale, pur non riconoscendolo come sacramento e non essendo dotate di disposizioni interne proprie che riguardino in dettaglio l'istituzione del matrimonio. Per tale ragione i diritti interni delle Chiese evangeliche tacciono anche in merito alla questione dell'ammissibilità della celebrazione del matrimonio per procura ma, essendo aperte a riconoscere la giurisdizione del diritto civile nel campo essenziale del diritto matrimoniale, indirettamente non ne escludono l'eventualità.

La terza relazione della prima sessione, che aveva per tema "La celebrazione del matrimonio nella religione ebraica. Alcuni aspetti" di cui era autore Avi Baumol, rabbino capo di Cracovia, è stata esposta dal prof. rev. Piotr Kroczyk della Pontificia Università *Giovanni Paolo II* di Cracovia. Nel suo intervento il relatore, citando l'autore, ha affermato che attualmente nell'ebraismo è in corso un dibattito per determinare se l'istituzione del matrimonio sia un precetto biblico, o semplicemente una descrizione che non vincola a livello biblico, fatto che per natura ha importanza anche nella celebrazione del matrimonio. Secondo l'ideale biblico la celebrazione del matrimonio deve essere condotta di persona, ma vi possono essere delle eccezioni, come indicato anche dalla "Mišnah" quando afferma che «l'uomo può sposarsi da solo o tramite un agente (procuratore), e la donna può divenire sposa da sola o tramite un agente (procuratore)». Anche la discussione del "Talmud" sulla procura per il matrimonio trae a sua volta origine dalle fonti bibliche e riguarda la mediazione in tutti i campi del diritto dell'ebraismo. È interessante notare che la fonte originaria della procura sia il divorzio. Nel "Talmud" sta scritto: «L'uomo può designare un procuratore che contrarrà il matrimonio con la donna indipendentemente che si tratti di una donna qualsiasi o di una donna in particolare». Oggi nelle cerchie ebraiche non è usuale usufruire della procura nella celebrazione dei matrimoni (mentre

è piuttosto comune nel caso dei divorzi), a meno che esista una ragione grave per cui non è possibile risolvere la questione di persona.

Nella **sessione 2**, presieduta dal prof. rev. Piotr Kroczeek, è intervenuto per primo il prof. rev. Volodymyr Vakin, Rettore dell'Accademia Ortodossa di Luc'k in Ucraina, che ha tenuto una relazione dal titolo "La classificazione degli impedimenti nella celebrazione del matrimonio e gli aspetti particolari del culto del santissimo sacramento del matrimonio nella Chiesa ortodossa". Nel suo intervento Vakin ha ricordato che il matrimonio, come unione tra uomo e donna, ha origine divina ed è il fondamento del sistema sociale e la garanzia della continuazione della razza umana, pertanto necessita di regolamentazioni giuridiche. L'autore ha presentato la storia dello sviluppo del diritto matrimoniale nella Chiesa ortodossa e ha classificato ed analizzato gli impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Ha specificato alcune caratteristiche del culto del sacramento del matrimonio comprese nella liturgia sacra. Ha anche accennato al fatto che il sistema del diritto matrimoniale della Chiesa ortodossa dispone di una vasta gamma di singolarità ecclesiastico-statali locali nelle diverse Chiese e nei diversi Paesi. Ciò tuttavia non cambia il fatto che, come ha sottolineato nella conclusione delle sue riflessioni, nella Chiesa ortodossa non si ammette la possibilità di celebrare il matrimonio per procura.

Anche il prof. rev. Volodymyr Lozynskyi dell'Accademia Ortodossa di Luc'k in Ucraina ha parlato dell'impossibilità di celebrare il matrimonio per procura nella Chiesa ortodossa e, nella sua relazione intitolata "Le tipologie di parentela nel diritto matrimoniale della Chiesa ortodossa", ha presentato le norme riguardanti la parentela e l'affinità nel diritto matrimoniale interno della Chiesa ortodossa, esponendo anche le condizioni per la celebrazione del matrimonio nella Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev.

Sempre nella corrente dell'ortodossia rientrava anche la terza relazione di questa sessione dal titolo "Il consenso e il sacramento nel diritto matrimoniale ortodosso. La prospettiva ecumenica", tenuta dal prof. rev. Andrzej Pastwa dell'Università della Slesia di Katowice. Nella sua presentazione l'autore ha fatto notare che, a differenza della dottrina canonica latina che definisce il matrimonio principalmente come contratto consensuale (la cui espressione "sistemica" è rappresentata dalla possibilità di celebrare il matrimonio per procura), le Chiese ortodos-

se concentrano l'attenzione sull'evento ecclesiale stesso del sacramento (*mysterion*). Nella tradizione canonica dell'Oriente non è in uso l'idea dell'indivisibilità (identità), simile a quella cattolica, del contratto e del sacramento, pertanto se gli elementi del consenso matrimoniale hanno una certa importanza nella sfera delle premesse naturali dell'alleanza (*matrimonium naturale*), rimangono tali esclusivamente "ai primordi" della celebrazione costitutiva e giuridicamente efficace del sacramento. La causa efficiente della celebrazione del matrimonio cristiano è la benedizione del sacerdote, che è dispensatore del sacramento, mentre tutta la Chiesa, attraverso la persona del suo rappresentante ufficiale, impartisce agli sposi battezzati il sacramento del matrimonio. Riepilogando il suo intervento l'autore ha sottolineato che la tradizione liturgica, patristica e canonica della Chiesa ortodossa non conosce l'istituzione del *matrimonium per procuratorem*.

Nella **sessione 3**, di cui era moderatore il prof. rev. Ryszard Hajduk dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn, la prima relazione intitolata "La celebrazione del matrimonio nella Chiesa polacco-cattolica" è stata tenuta dalla prof. Elżbieta Szczot dell'Università Cattolica *Giovanni Paolo II* di Lublino. Nel suo intervento la relatrice ha evidenziato che il matrimonio contratto nella Chiesa polacco-cattolica è soggetto al diritto interno della Chiesa, che in molti campi è affine o addirittura identico alla regolamentazione del matrimonio nella Chiesa cattolica romana. Le differenze si manifestano nel numero minore di impedimenti dirimenti, che sono solo dieci in quanto non vige il celibato. L'adempimento delle condizioni concernenti il consenso matrimoniale è sostanzialmente simile. Ciò che più differenzia il diritto delle due Chiese (polacco-cattolica e cattolica), è proprio che in quella polacco-cattolica non si può celebrare il matrimonio per procura (can. 1104-1105 CIC). Per contrarre validamente il matrimonio è infatti richiesta la presenza di persona e contemporanea dei nubendi. È invece consentito contrarre il matrimonio tramite interprete.

Nella successiva presentazione, che per tema aveva le "Problematiche giuridico-teologiche della celebrazione dell'unione coniugale nell'Antica Chiesa cattolica dei Mariaviti", il dott. rev. Tomasz Mames dell'Università Cattolica di Parigi ha sollevato la questione che l'Antica Chiesa cattolica dei Mariaviti oggi funziona con due differenti ordini giuridici e liturgici: sul territorio polacco è soggetta alla legislazione po-

lacca mentre la liturgia viene celebrata nella variante mariavitica del rito tridentino; sul territorio della Repubblica Francese, che è per programma uno stato laico, è soggetta alle leggi del diritto locale mentre nello spazio rituale si avvale del proprio rito, affine alla liturgia attuale della Chiesa cattolica romana. Il dualismo giuridico-liturgico spicca in modo particolare nell'ambito del matrimonio che, per i Mariaviti, costituisce un'unione sacramentale. Malgrado le diversità, l'insegnamento della Chiesa in materia di essenza del matrimonio, delle condizioni per la sua celebrazione, del suo annullamento, della sua cessazione e delle unioni civili, è coerente. Nell'Antica Chiesa cattolica dei Mariaviti la celebrazione del matrimonio per procura non viene praticata.

La terza relazione della sessione, di cui è autore il prof. Mirosław Sadowski dell'Università di Breslavia, aveva per tema "La celebrazione del matrimonio per procura nel diritto dell'Islam" ed è stata esposta dalla prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn. Facendo riferimento al testo di M. Sadowski, la relatrice ha sottolineato, tra le altre cose, come il contratto matrimoniale nel diritto islamico costituisca un esempio della presenza del diritto religioso islamico – della shari'a – nella pratica della vita quotidiana. Gli inizi di tale istituzione risalgono alla nascita dell'Islam e gli elementi rilevanti del contratto matrimoniale risultano dalle prescrizioni del Corano e della Sunna del profeta Maometto. La celebrazione del matrimonio ha luogo per mezzo del contratto stipulato dai rappresentanti delle parti. Il contratto matrimoniale, come ciascun altro contratto stipulato sulla base della shari'a, deve contemplare anche le regole di conclusione dei contratti che vigono nel diritto musulmano. Pertanto, dopo aver tenuto conto delle premesse previste dal diritto, il matrimonio può essere celebrato anche per procura.

Nella **sessione 4**, presieduta dalla prof. Elżbieta Szczot, ha preso la parola per primo il prof. rev. Piotr Krocze. Nella relazione dal titolo "Il matrimonio per procura nella Chiesa cristiana battista della Repubblica Polacca" l'autore ha fatto notare che il matrimonio per i Battisti è un'istituzione di importanza teologica ("Sacre Scritture", "Professione di fede dei Battisti") e giuridica ("Prescrizioni giuridiche della Chiesa cristiana battista della Repubblica Polacca sulla forma di celebrazione del matrimonio, del 2005"). Le fonti che regolamentano tale istituzione coincidono e si completano. I Battisti considerano il matrimonio non

solo un'istituzione religiosa ma anche un'istituzione civile, in quanto offre ai coniugi lo stato civile che è un valore sia per loro che per la Chiesa. La celebrazione del matrimonio per procura è un'istituzione ignota al diritto interno della Chiesa e tuttavia può essere tollerata, qualora il matrimonio sia stato celebrato conformemente al diritto statale. I Battisti, infatti, credono che Dio ha stabilito l'autorità laica e che questa è autorizzata a difendere le persone oneste ed a punire i malfattori (art. 12 "Professione di fede dei Battisti"). In forza di tale convinzione i Battisti si sentono obbligati a rispettare tutte le prescrizioni dell'autorità civile, a meno che queste non limitino il libero adempimento dei doveri cristiani.

Il dott. rev. Zdzisław Kieliszek dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn nella sua relazione, affrontando il tema de "L'endogamia nei Caraiti – tentativo di tracciare una prospettiva di sviluppo della società caraita sulla base del *potenziale* dell'idea di Fichte dello *stato chiuso*", ha spiegato le soluzioni giuridiche relative al matrimonio nell'Organizzazione religiosa caraita polacca. L'autore ha così presentato la società caraita, le sue origini, la specificità etnico-religiosa, il diritto e gli usi matrimoniali ed anche le sfide che i Caraiti devono affrontare oggi. Kieliszek ha sottolineato come i Caraiti abbiano un forte senso identitario e una coscienza della propria singolarità soprattutto grazie ad un rigoroso rispetto del principio di endogamia. Paradossalmente risulta, però, che proprio questo principio ha contribuito a mettere in discussione ai giorni nostri l'esistenza futura della società caraita. I Caraiti costituiscono, infatti, un gruppo sociale relativamente piccolo dal punto di vista numerico ed è perciò sempre più difficile trovare un coniuge nell'ambito del proprio gruppo, cosicché i Caraiti sempre più frequentemente contraggono matrimoni misti. La prole nata dai matrimoni misti, persino se coltiva il retaggio caraita, non viene tuttavia considerata Caraita. Per tale ragione gli stessi Caraiti vedono la necessità di riflettere "da capo" su ciò che determina la loro singolarità rispetto ad altri gruppi. In riferimento all'argomento principale della conferenza il dott. Kieliszek ha affermato che i Caraiti non prevedono la possibilità di celebrare il matrimonio per procura.

L'ultima relazione di questa sessione, che ha chiuso la prima giornata, è stata esposta dall'avvocato Małgorzata Chojara-Sobiecka della Pontificia Università *Giovanni Paolo II* di Cracovia. Nell'intervento dal titolo "Il matrimonio per procura nella Chiesa pentecostale della Re-

pubblica Polacca” l’autrice ha ricordato che il tratto caratteristico del diritto interno della Chiesa pentecostale è il fatto di non avere una dottrina uniforme e universale. Le varie Assemblee (Chiese) sono tra loro estremamente diversificate, anche se la Chiesa si basa sui principi propri del protestantesimo. Il Consiglio Supremo della Chiesa pentecostale polacca emette, infatti, le cosiddette *Opinioni* riguardanti determinati aspetti della fede. Una di queste è proprio stata emessa «in materia di matrimonio, divorzio, nuovo matrimonio e pianificazione della famiglia» e sancisce che il matrimonio per essere valido debba essere contratto nella forma ecclesiastica e laica. Ciò può aver luogo o mediante due cerimonie separate, o fruendo del matrimonio con doppio effetto di cui all’art. 1 § 2 del Codice polacco della Famiglia e della Tutela. Nelle norme interne della Chiesa pentecostale non è contemplata la possibilità di celebrare il matrimonio per procura, tuttavia, considerato il fatto che per contrarre un matrimonio valido è necessario anche l’effetto civile, tale possibilità non può essere esclusa, in quanto il diritto matrimoniale polacco la prevede all’art. 6 del Codice della Famiglia e della Tutela. Di conseguenza, nel caso in cui abbia prima luogo un matrimonio civile per procura, tale matrimonio potrebbe essere poi benedetto da un sacerdote della Chiesa pentecostale nel corso della cerimonia religiosa, ma con la partecipazione di persona dei coniugi.

Le discussioni del secondo giorno si sono aperte con la **Sessione 5** presieduta dal prof. rev. Andrzej Pastwa. La prima relazione è stata tenuta dal prof. rev. Lucjan Świto dell’Università di Varmia e Masuria di Olsztyn. Nell’intervento, dal titolo “La celebrazione del matrimonio per procura nella Chiesa cattolica romana”, l’autore ha spiegato che il legislatore della Chiesa latina sia nella storia, sia ai nostri giorni, ammette espressamente il matrimonio celebrato per procura, riconoscendo che sostituisce la presenza fisica del nubendo e che mantiene giuridicamente l’unità di tempo e di luogo dell’atto di consenso. A norma del can. 1105 § 1 del Codice di Diritto Canonico del 1983 per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede che quest’ultimo abbia un mandato speciale scritto per contrarre il matrimonio con una persona determinata. È anche richiesto che il procuratore sia designato dallo stesso mandante (nubendo). Il procuratore deve rappresentare il mandante solo di persona e non è, quindi, ammissibile servirsi per tale ruolo di un sostituto, nemmeno se lo stesso mandante avesse espresso il suo consenso alla possibilità di con-

cedere una delega o di nominare un sostituto. Chiunque abbia sufficiente discrezione di giudizio può essere designato procuratore. La formula della celebrazione del matrimonio per procura può trovare applicazione sia nel caso della forma usuale che in quello della forma straordinaria, dal momento che il legislatore ecclesiastico non ha espressamente escluso questa possibilità. Il rev. L. Świto nel suo intervento ha anche indicato i problemi di interpretazione che esistono nella materia in oggetto nel campo del diritto matrimoniale laico vigente in Polonia.

Il successivo relatore, il dott. rev. Karol Jasiński dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn, nel suo intervento su "Le tendenze manichee e ascetiche e la concezione del matrimonio nella Chiesa orientale dei Vecchi Credenti in Polonia" ha presentato un profilo storico dei Vecchi Credenti polacchi, soffermandosi, tra l'altro, sullo scisma del XVII sec. nella Chiesa ortodossa, sulla riforma liturgica di Nikon e sulla centralizzazione dello Stato russo. Parlando dello *status* giuridico della Chiesa orientale dei Vecchi Credenti nella Repubblica Polacca (statuti, fonti di fede e del diritto canonico, istituzioni, relazioni stato-Chiesa) il relatore ha presentato anche la concezione del matrimonio della comunità, esponendo le idee dei "*bezpopowcy*" (non pretisti) e dei "*popowcy*" (pretisti), il problema della sacramentalità del matrimonio, soffermandosi sul rito della celebrazione del matrimonio, della dimensione civile del matrimonio e delle regolamentazioni giuridiche ecclesiastiche. Rispetto a quest'ultimo aspetto il rev. K. Jasiński ha affermato che le norme interne della Chiesa orientale dei Vecchi Credenti nella Repubblica Polacca non regolamentano la problematica della celebrazione del matrimonio per procura.

L'ultima relazione, che ha chiuso gli interventi della Conferenza, è stata tenuta dalla dott. Małgorzata Tomkiewicz dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn e aveva per titolo "La celebrazione del matrimonio per procura nella Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno nella Repubblica Polacca". La relatrice ha sottolineato come il Diritto della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno nella Repubblica Polacca faccia riferimento all'istituzione del matrimonio, ma non regola *expressis verbis* la questione della celebrazione del matrimonio per procura. Dalle espressioni usate risulta tuttavia che, in riferimento al matrimonio, il diritto avventista rimanda alle prescrizioni laiche a meno che queste non siano in contrasto con le norme divine che, in quanto legge di Dio, ha la precedenza. Poiché il diritto interno della Chiesa de-

gli Avventisti del Settimo Giorno nella Repubblica Polacca, per quel che concerne la celebrazione del matrimonio, impone di considerare quanto regolamentato dal diritto laico e dato che il diritto polacco ammette la possibilità di celebrare il matrimonio per procura, estendendo tale istituzione anche alla presentazione della dichiarazione di volontà in merito alla subordinazione concomitante del matrimonio religioso al diritto polacco, si deve ritenere che anche il diritto ecclesiastico avventista ammetta tale possibilità (come ha confermato anche la prassi presente in quella Chiesa negli anni '60). La decisione in tal senso viene presa, nel caso, dall'ecclesiastico più anziano (per ordinazione) che presiederà la cerimonia di matrimonio.

La Conferenza è stata quindi chiusa dal prof. rev. Andrzej Pastwa, che ha ringraziato tutti i relatori e gli ospiti per aver partecipato alle discussioni. Nel riepilogare tutte le sessioni e le relative discussioni il rev. Pastwa ha sottolineato come le soluzioni riguardanti il *matrimonium per procura*, vigenti nel diritto interno delle Chiese e delle Organizzazioni, non soltanto non sono ben note alla società, ma costituiscono di frequente un enigma peculiare anche per i soggetti delle stesse Confessioni, in particolare per quelle le cui regole giuridiche in materia di matrimonio non sono codificate. Pertanto il valore prezioso di questa Conferenza – come ha evidenziato il rev. Pastwa – è stato di far emergere nel discorso accademico un problema socialmente rilevante, contribuendo a divulgare la conoscenza e a far crescere la consapevolezza giuridica nel campo del diritto matrimoniale, specialmente per quelle Chiese e Organizzazioni religiose che in Europa hanno lo *status* di comunità di minoranza. Tutto ciò ha mostrato quanto la scelta dell'argomento della Conferenza – nella quale non sono stati aggirate le difficoltà – sia stata opportuna e abbia anche fornito l'impulso per ulteriori ricerche.

La Conferenza Accademica Internazionale, così, non solo ha offerto l'opportunità per una seria e approfondita riflessione giuridico-teologica sull'istituzione del matrimonio, ma è divenuta anche l'occasione di un interessante confronto internazionale per un gruppo di studiosi e rappresentanti dell'ambiente accademico di diverse Chiese e Organizzazioni religiose presenti in Europa.

Lucjan ŚWITO